COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

Repubblica Veneta

Venezia, Palazzo Ducale, 22 Ottobre 2022 **Prot.N. DPL2022221000014**

Mittenti

Comitato di Liberazione Nazionale Veneto
Autorità Nazionale Veneta-Consiglio dei Ministri
Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto
Ufficio del Procuratore Generale dello Stato
Ufficio Affari Legali del Consiglio Legislativo del Popolo Veneto.

Destinatari

Al Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres - U.N. Office of Legal affairs Mr. Miguel de Serpa Soares, 760 United Nations Plaza, New York, NY 10017 - USA

U.N. – OHCHR Ms. Michelle Bachelet Jeria, Palais Wilson-Rue de Paquis, 52 CH-1201 Genève-SUISSSE

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR)
Rue de Montbrillant 94, 1201 Genève - SUISSE

Comitato Internazionale della Croce Rossa, 19 Avenue de la Paix, 1202 Ginevra - SVIZZERA

A Sua Eccellenza Procuratore sig. Karim Asad Ahmad Khan, International Criminal Court
Oude Waalsdorperweg, 10 - 2597 The Hague AK – THE NETHERLANDS

Al Segretario generale dell'Organization for Economic Co-operation and Development (OCSE)
Mr. Angel Gurria 2, Rue Andre' Pascal 75775 Paris Cedex 16 - FRANCE
"l'Ocse è vincolata ai principi e agli obiettivi definiti dall'Atto di Helsinki del 1975 e dalla Carta di Parigi del 1990"

All'Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri e la politica di sicurezza, Sig. Josep Borrell c/o Commissione Europea, Rue de la Loi-Weststraat, 200 - 1049 Bruxelles - BELGIUM

Al Segretario generale del Consiglio dell'Unione Europea, Jeppe Tranholm-Mikkelsen c/o Presidente del Consiglio europeo Charles Michel, Rue de la Loi - Weststraat, 175 1049 Bruxelles - BELGIUM

Al Ministro degli Esteri dello Stato Italiano, Antonio Tajani
Piazzale della Farnesina, 1- 00135 Roma - ITALIA

COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

Al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella
Palazzo del Quirinale, Piazza del Quirinale 00187 Roma - ITALIA

Al Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Giorgia Meloni
Via dell'impresa 89 - 00186 Roma - ITALIA

Al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli
Via della Stamperia 7 - 00187 Roma - ITALIA

Consiglio per i diritti umani
Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD) Comitato per i diritti economici, sociali e culturali (CESCR) Comitato per i diritti umani (CCPR)
Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW)
Comitato contro la tortura (CAT)
Comitato sui diritti dell'infanzia (CRC)
Comitato sui lavoratori migranti (CMW)
Sottocommissione per la prevenzione della tortura (SPT)
Comitato sui diritti delle persone con disabilità (CRPD)
Comitato per le sparizioni forzate (CED)
Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)
Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA)
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)
Comitato permanente inter-agenzie (IASC)
DESA (Dipartimento per gli affari economici e sociali)
Commissione sulla condizione delle donne (CSW)
Divisione per il progresso delle donne (DAW)
Fondo delle Nazioni Unite perla popolazione (UNFPA)
Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF)
Entità delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne (UN-Women)
Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP).

L'esecutivo di Governo del Consiglio dei Ministri, approva l'istanza del Comitato Liberazione Nazionale Veneto d'Europa e della Procura Generale, per l'approvazione di legge del Parlamento Veneto, dell'Atto Costitutivo del Tribunale popolare Stato Veneto e dell'Atto Costitutivo della Corte Internazionale di Giustizia di Autodecisione dei popoli. (CIGAP)

Atto Costitutivo del Tribunale popolare Stato Veneto in riferimento all'articolato dell'adozione costituzionale Svizzera e della Corte Internazionale di Giustizia di Autodecisione dei popoli. (CIGAP).

In virtù del diritto di auto-determinazione-auto-decisione-auto-identificazione dei popoli abbiamo deciso liberamente il nostro status politico con l'adozione della Costituzione Svizzera.

Atto Costitutivo del Tribunale popolare Stato Veneto

Art. 29 Garanzie procedurali generali

1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2 Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3 Chi non dispone dei mezzi necessari, ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Art. 29a Garanzia della via giudiziaria nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria.
Art. 30 Procedure giudiziarie

1 Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente ed imparziale. I tribunali d'eccezione sono vietati.
2 Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro.
3 L'udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.

Art. 31 Privazione della libertà

1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte.
2 Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti.
3 Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole.
4 Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento.

Art. 32 Procedura penale

1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato.
2 L'accusato ha diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestategli. Deve essergli data la possibilità di far valere i diritti di difesa che gli spettano.
3 Il condannato ha il diritto di far esaminare la sentenza da un tribunale superiore. Sono eccettuati i casi in cui il Tribunale popolare giudica come istanza unica.

Art. 143 Eleggibilità

È eleggibile al Tribunale popolare chiunque abbia diritto di voto.

Art. 144 Incompatibilità

1 Le funzioni di membro del Consiglio dei Ministri, del Parlamento nonché di giudice al Tribunale federale sono incompatibili.
i Giudici a tempo pieno del Tribunale popolare non possono ricoprire nessun'altra carica al servizio dello Stato Veneto, ne' esercitare altre attività lucrative.
La legge può prevedere altre incompatibilità.

Art. 145

I Giudici sono eletti per sei anni, il cancelliere eletto per un quadriennio.
Art. 146 Responsabilità dello Stato

Lo Stato risponde dei danni illecitamente causati dai suoi organi nell'esercizio delle attività ufficiali.

art. 168
L'assemblea parlamentare elegge i membri del Tribunale popolare

Art. 188 Statuto del Tribunale popolare

1 Il Tribunale popolare è l'autorità giudiziaria suprema dello Stato Veneto.
2 La legge ne stabilisce l'organizzazione e la procedura.
3 Il Tribunale popolare gode di autonomia amministrativa.

Art. 189 Competenze del Tribunale popolare

1 Il Tribunale popolare giudica le controversie per violazione:
a. del diritto dello Stato Veneto;
b. del diritto internazionale;
c. del diritto interprovinciale
d. del diritto costituzionale provinciale.
e. dell'autonomia comunale e di altre garanzie che le province conferiscono ad altri enti di diritto pubblico.
f. delle disposizioni federali e provinciali sui diritti politici.
2 Il Tribunale federale giudica inoltre le controversie tra lo Stato e le province e tra le province.

Art. 190 Diritto determinante

Le leggi dello Stato Veneto e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale popolare e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.

Art. 191 Possibilità di adire il Tribunale popolare

1 La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale popolare.

2 Può prevedere un valore litigioso minimo per le controversie che non concernono una questione giuridica d'importanza fondamentale.
3 In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tribunale popolare.
4 La legge può prevedere una procedura semplificata per ricorsi manifestamente infondati.

Art. 191a Altre autorità giudiziarie dello Stato Veneto

1 Lo Stato Veneto istituisce una Corte penale; la Corte giudica in prima istanza le cause penali che la legge attribuisce alla giurisdizione dello stato Veneto. La legge può conferirle altre competenze.
2 Lo stato Veneto istituisce autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto pubblico inerenti alla sfera di competenze dell'amministrazione statale.
3 La legge può prevedere altre autorità giudiziarie dello Stato Veneto.

Art. 191b Autorità giudiziarie delle province

1 Le province istituiscono autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto civile e di diritto pubblico nonché le cause penali.
2 Possono istituire autorità giudiziarie interprovinciali

Art. 191c Indipendenza del giudice

Nella loro attività giurisdizionale le autorità giudiziarie sono indipendenti e sottostanno al solo diritto. Qualunque cittadino dello Stato Veneto può partecipare come membro del Tribunale popolare per sorteggio.

Atto Costitutivo della Corte Internazionale di Giustizia di Autodecisione dei popoli. (CIGAP)

La Corte Internazionale di Giustizia di Autodecisione dei popoli. (CIGAP)

Base Giuridica

Risoluzione 61/178 del 20 dicembre 2006 -
Risoluzione 61/295 del 13 settembre 2007 -
14 aprile 1952 - Commissione sui diritti umani, Nazioni Unite, New York. Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni 1803 (XVII) sulla "Sovranità permanente sulle risorse naturali"
Dichiarazione sul diritto allo sviluppo
Risoluzione 421 (V) dell'Assemblea generale del 4 dicembre 1950 (Progetto di Patto internazionale sui diritti umani e misure di attuazione: lavori futuri della Commissione per i diritti umani)
Risoluzione 523 (VI) dell'Assemblea generale del 12 gennaio 1952 (Sviluppo economico integrato e accordi commerciali)
Risoluzione 545 (VI) dell'Assemblea generale del 5 febbraio 1952 (Inclusione nel Patto internazionale o nei Patti sui diritti umani di un articolo relativo al diritto dei popoli all'autodeterminazione)
Consiglio economico e sociale, Rapporto della Commissione sui diritti umani i lavori della sua ottava sessione, 14 aprile - 14 giugno 1952 (E / 2256)
Commissione per i diritti umani, progetto di risoluzione presentato dal Cile (E / CN.4 / L.24, 16 aprile 1952)
Risoluzione 637 C (VII) dell'Assemblea generale del 16 dicembre 1952 (Il diritto dei popoli e delle nazioni all'autodeterminazione)

Risoluzione 626 (VII) dell'Assemblea generale del 21 dicembre 1952 (Diritto di sfruttare liberamente la ricchezza e le risorse naturali)
Risoluzione 738 (VIII) dell'Assemblea generale del 28 novembre 1953 (Il diritto dei popoli e delle nazioni all'autodeterminazione)
Commissione sui diritti umani, progetto di risoluzione congiunto presentato da Cile, Cina, Egitto, India, Pakistan e Filippine (E / CN.4 / L / 381, 1954)
Consiglio economico e sociale, Rapporto della Commissione sui diritti umani sui lavori della sua decima sessione, 23 febbraio -16 aprile 1954 (E / 2573)
Consiglio economico e sociale, Rapporto del Comitato sociale al Consiglio economico e sociale, 26 luglio 1954 (E / 2638)
Risoluzione 545 G (XVIII) del Consiglio economico e sociale del 29 luglio 1954 (Raccomandazioni sul rispetto internazionale dei diritti dei popoli e nazioni all'autodeterminazione)
Terzo Comitato dell'Assemblea Generale, progetto di risoluzione comune presentato da Bolivia, Cile, Costa Rica, Egitto, Grecia, Haiti, Indonesia, Iraq, Libano, Liberia, Messico, Pakistan, Filippine, Arabia Saudita, Siria e Yemen (Report of the Third Committee, A / 2829, 4 December 1954)
Report of the Third Committee to the General Assembly (A / 2829, 4 December 1954).
General Assembly resolution 837 (IX)del 14 dicembre 1954 (Raccomandazioni sul rispetto internazionale del diritto dei popoli e delle nazioni all'autodeterminazione)
Consiglio economico e sociale, Rapporto della Commissione sui diritti umani sui lavori della sua undicesima sessione, 5 aprile - 29 aprile 1954 (E / 2731)
Risoluzione 586 D (XX) del Consiglio economico e sociale del 29 luglio 1955 (Raccomandazioni relative al rispetto internazionale del diritto dei popoli e delle nazioni all'autodeterminazione)
Risoluzione 1188 (XII) dell'Assemblea generale dell'11 dicembre 1957 (Raccomandazioni relative al rispetto internazionale per il diritto dei popoli e delle nazioni all'autodeterminazione)
Rapporto del Terzo Comitato all'Assemblea Generale (A / 4019, 3 dicembre 1958)
Assemblea Generale, Verbatim della 788a riunione plenaria della tredicesima sessione ordinaria, tenutasi il 12 dicembre 1958 (A / PV.788)
Risoluzione dell'Assemblea Generale 1314 (XIII) del 12 dicembre 1958 (Raccomandazioni concernenti il rispetto internazionale dei diritti dei popoli e nazioni all'autodeterminazione)
Commissione sulla sovranità permanente sulle risorse naturali, nota del Segretario generale, "Riepilogo storico delle discussioni relative alla questione della sovranità permanente dei popoli e delle nazioni sulla loro ricchezza e risorse naturali" (A / AC.97 / 1, 12 maggio 1959)
Consiglio economico e sociale, Rapporto della Commissione delle Nazioni Unite sulla sovranità permanente sulle risorse naturali sui lavori della prima e della seconda sessione, 18-22 maggio 1960 (E / 3334)
Commissione sulla sovranità permanente sulle risorse naturali, Segretariato delle Nazioni Unite, Preliminare studio, "The Status of Permanent Sovereignty over Natural Wealth and Resources", 15 dicembre 1959 (A / AC.97 / 5 e Corr. 1 e Add. 1)
Commissione per la sovranità permanente sulle risorse naturali, Segretariato delle Nazioni Unite, studio rivisto, "The Status of Permanent Sovereignty over Natural Wealth and Resources", 27 dicembre 1960 (A / AC.97 / 5 / Rev.1 e Corr. 1 e Add. 1)
Consiglio economico e sociale, Rapporto della Commissione delle Nazioni Unite sulla sovranità permanente sulle risorse naturali sui lavori della sua terza sessione, maggio 1961 (E / 3511)
Commissione delle Nazioni Unite sulla sovranità permanente sulle risorse naturali, progetto di risoluzione presentato dal Cile (A / AC.97 / L.3, 10 maggio 1961)

Commissione delle Nazioni Unite per la sovranità permanente sulle risorse naturali, progetto di risoluzione rivisto presentato dal Cile (A / AC.97 / L.3 / Rev.2, 18 maggio 1961)
Commissione delle Nazioni Unite sulla sovranità permanente sulle risorse naturali, progetto di risoluzione I del 22 maggio 1961, (A / AC.97 / 10 riprodotto nel Rapporto della Commissione, E / 3511, allegato)
Risoluzione 847 (XXXII) del Consiglio economico e sociale del 3 agosto 1961
Rapporto del Secondo Comitato all'Assemblea Generale (A / 5060, 15 dicembre 1961).
Risoluzione dell'Assemblea Generale 1720 (XVI) del 19 dicembre 1961 (Sovranità Permanente sulle risorse naturali)
Assemblea Generale, Resoconti sommari delle riunioni nn. 798-821, 834 -835, 841, 842, 845-846, 848, 850, 861, 864 e 876-877 tenuti nel Secondo Comitato dal 3 ottobre al 14 dicembre 1962 (A / C.2 / 17 / SR.798-821, 834 -835, 841, 842, 845-846, 848, 850, 861, 864 e 876-877)
Assemblea Generale, Secondo Comitato, Progetto di risoluzione approvato dal Secondo Comitato il 3 dicembre 1962 (A / C.2 / L.705)
Rapporto del Secondo Comitato all'Assemblea Generale (A / 5344 / Add.1, dicembre 1962)
Assemblea generale, Verbatim delle riunioni plenarie nn. 1193-1194, tenutasi il 14 dicembre 1962 (A / PV.1193 - 1194)
Risoluzione 1803 (XVII) dell'Assemblea generale del 14 dicembre 1962 (Sovranità permanente sulle risorse naturali).
Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 41/128 del 4 dicembre 1986.
Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite A/64/L.63/Rev.1
Diritto dei gruppi Nazionali e Etnici di decidere liberamente il proprio destino: Art. 2 del Trattato di Tartu del 02 febbraio 1920 (URSS-Estonia).
Carta atlantica Dichiarazione di principi di politica internazionale concordata (1941)
Statuto delle Nazioni Unite: articolo 1, comma 2, e all'articolo 55
Dichiarazione dei Diritti Umani del 1948.
Risoluzione 217 A (III) - Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo - 10.12.1948
Risoluzione 1514(L)XV/1960 – Dichiarazione sulla concessione dell'Indipendenza dei popoli Coloniali
Risoluzione 2200/A del 1966 – Patto Internazionale Diritti civili e politici e Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali
Risoluzione 2625(XXV)/1970 - il principio che gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza contro l'integrità territoriale o all'indipendenza politica di uno Stato o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.
Risoluzione 3314(XXIX)/1974 - Definizione di aggressione in riferimento alla 2625(XXV)/1970
Risoluzione 55/2 - Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite – 20.09.2000
Risoluzione 41/128 - Dichiarazione sul diritto allo sviluppo – O.N.U. 04.12.1986
Risoluzione CDS 276 - Condanna uso della forza da parte regime libico contro i manifestanti 1970 emessa all'unanimità il 26.11.2011 e deferito per la prima volta uno Stato alla Corte Penale Internazionale.
COM (2012) 748: Proposal for a COUNCIL EU DECISION
Dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte penale internazionale Art. 94 della Carta delle Nazioni Unite
Sentenze Corte Penale Internazionale – I.C.C.
Sentenze e pareri consultivi vincolanti della International Court of Justice, ICJ
Codificazione del 2001 da parte della CDI
UNCTAD/GDS/APP/2013/1 – Rapporto in merito a "Perdita di entrate fiscali palestinesi in Israele nell'ambito del Protocollo di Parigi sulle relazioni economiche."

Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e Diritti Umani (UNGP).
The UN "Protect, Respect and Remedy" Framework for Business and Human Rights
U.N. Human Rights Council, "Resolution 8/7
Risoluzione 18/6
Risoluzione adottata dall'Assemblea generale il 22 giugno 2017 (A / 71 / L.73 e Add.1)] 71/292. Assemblea Generale: Ribadendo che tutti i popoli hanno un diritto inalienabile all'esercizio del loro Sovranità e Integrità del loro territorio Nazionale.
Risoluzione 65/118 del 10 dicembre 2010.
Risoluzione 65/119 del 10 dicembre 2010.
Risoluzione 71/122 del 6 dicembre 2016
Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (1975)
Carta Africana sui diritti degli uomini e dei popoli (c.d. Carta di Banjul adottata nel 1981)
Giurisprudenza della Suprema Corte Canadese 25506 del 20.8.1998 - 2 SCR 217 - 112 (b)
Corte di Giustizia: direttiva comunitaria 85/577 - 89/665
Art. 19 della Carta di Nizza - Trattato sull'Unione europea e l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali.
Dichiarazione dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, che il 20 novembre 2012, ha ribadito che l'UE ha riconosciuto il
National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces come rappresentate legittimo delle aspirazioni del popolo siriano.

Il contenuto del principio di autodeterminazione dei popoli consiste in obblighi per gli Stati della Comunità internazionale di non impedire o anche intralciare l'autodeterminazione dei popoli, intesa come libertà degli stessi di autodeterminare il proprio assetto costituzionale. L'autodeterminazione dei popoli costituisce un principio fondamentale del diritto internazionale contemporaneo, in virtù del quale tutti i popoli hanno diritto a decidere autonomamente del proprio assetto politico, economico e sociale. La Corte internazionale di giustizia lo ha caratterizzato come un principio da cui derivano obblighi c.d. erga omnes, al cui rispetto hanno un interesse giuridicamente riconosciuto tutti gli Stati, in nome e per conto della comunità internazionale (C.I.J., 30.6.1995, Case Concerning East Timor, Portogallo c. Australia; C.I.J., 9.7.2004, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, parere consultivo). Secondo parte della dottrina, il principio è diventato parte dello ius cogens, cioè di quel nucleo di norme inderogabili a tutela di valori fondamentali della comunità internazionale (cfr. Brownlie, I., Principles of Public International Law, VII ed., Oxford, 2008, 511; Cassese, A., Self-Determination of Peoples. A Legal Reappraisal, Cambridge, 1995, 140). Ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani, il soggetto titolare del diritto all'autodeterminazione è il popolo come soggetto distinto dallo stato. Il contenuto del principio di autodeterminazione dei popoli consiste in obblighi per gli Stati della Comunità internazionale di non impedire o anche intralciare l'autodeterminazione dei popoli, intesa come libertà degli stessi di autodeterminare il proprio assetto costituzionale. Affermato nella Carta Atlantica (14 agosto 1941) e nella Carta delle Nazioni Unite (26 giugno 1945; art. 1, par. 2 e 55), il principio di autodeterminazione dei popoli è ribadito nella Dichiarazione dell'Assemblea generale sull'indipendenza dei popoli coloniali (1960); nei Patti sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali (1966); nella Dichiarazione di principi sulle relazioni amichevoli tra Stati, adottata dall'Assemblea generale nel 1970, che raccomanda agli Stati membri dell'ONU di astenersi da azioni di forza volte a contrastare la realizzazione del principio di autodeterminazione e riconosce ai popoli il diritto di resistere, anche con il sostegno di altri Stati e delle Nazioni Unite, ad atti di violenza che possano precluderne l'attuazione. La Corte Internazionale di Giustizia ha ammesso come il principio di autodeterminazione dei popoli abbia natura consuetudinaria. Nel 1969, con la Convenzione di Vienna, gli Stati accettarono la

concezione di jus cogens, ma a condizione che lo Stato che invocava il carattere imperativo di tale norma internazionale fosse pronto ad accettare in materia la giurisdizione obbligatoria della Corte Internazionale di Giustizia (CIG). Ricordando le risoluzioni dell'Assemblea Generale 523 (VI) del 12 gennaio 1952 e 626 (VII) del 21 dicembre 1952, Tenuto conto della sua delibera 1314 (XIII) del 12 dicembre 1958, con la quale istituiva la Commissione sulla sovranità permanente sulle risorse naturali e incaricato di condurre una piena indagine sullo stato della sovranità permanente sulla ricchezza e sulle risorse naturali come costituente di base del diritto all'autodeterminazione, con raccomandazioni, ove necessario, per il suo rafforzamento, e ha deciso inoltre che, nella conduzione dell'indagine completa sullo stato della sovranità permanente di tutti i popoli e le nazioni rispetto alle loro ricchezze e risorse naturali, si dovrebbe prestare la dovuta attenzione ai diritti e doveri degli Stati ai sensi del diritto internazionale e all'importanza di incoraggiare la cooperazione internazionale nello sviluppo economico dei paesi in via di sviluppo, Tenuto conto della sua risoluzione 1515 (XV) del 15 dicembre 1960. Il diritto dei popoli e delle nazioni alla sovranità permanente sulle proprie ricchezze e risorse naturali devono essere esercitati nell'interesse del loro sviluppo nazionale e del benessere delle persone di lo Stato interessato. La violazione dei diritti dei popoli e delle nazioni alla sovranità sulle loro ricchezze e risorse naturali è contrario allo spirito e ai principi della Carta delle Nazioni Unite e ostacola il sviluppo della cooperazione internazionale e mantenimento della pace.

Obblighi Jus cogens- Erga Omnes e norme imperative.

Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato della Commissione del diritto internazionale (2001) il Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati della Commissione del diritto internazionale del 2001, all'art. 26, affermi che «nessuna disposizione del presente capitolo esclude l'illiceità di ogni atto di uno Stato che non sia conforme ad un obbligo derivante da una norma imperativa del diritto internazionale generale». Inoltre, gli artt. 40 e 41 del Progetto impongono agli Stati, in caso di gravi violazioni di obblighi derivanti da norme imperative, l'obbligo di cooperare per porre fine con mezzi leciti alla violazione, nonché l'obbligo di non riconoscere come legittima la relativa situazione di fatto. La codificazione del 2001 da parte della CDI. I due elementi costitutivi del fatto illecito: a) la violazione di una norma internazionale vincolante per lo Stato e b) l'attribuzione della condotta allo Stato. Il fatto illecito (violazione+attribuzione) comporta un nuovo rapporto giuridico, chiamato della responsabilità internazionale. Tipi di violazioni di norme. La CDI distingue tre tipi di violazioni di norme secondo una classificazione temporale: 1) Violazioni determinate da un comportamento definito nel tempo, ma i cui effetti possono perdurare. (es. esproprio illegittimo). 2) Violazioni continuative (es. detenzione di ostaggi). 3) Violazioni costituite da una pluralità di atti (es. Metaclad). Attribuzione del comportamento illecito. 1) il comportamento illecito è posto in essere da un organo dello Sta to (art. 4 CDI). 2) Il comportamento illecito è posto in essere da uno o più individui autorizzati dallo Stato a esercitare autorità di governo (art. 5 CDI). 3) Il comportamento illecito è posto in essere da soggetti che agiscono sotto il controllo dello Stato (art. 8): sentenze CIG Nicaragua e Bosnia/Serbia. Il contenuto del rapporto di responsabilità: le conseguenze giuridiche. Obbligo di riparazione in capo allo Stato responsabile. La riparazione si può articolare in: a) restituzione; b) espressione di scuse e garanzie di non ripetizione; c) risarcimento. La riparazione in senso ampio. La protesta come strategia riparatoria delle norme giuridiche violate. Nel contenzioso giudiziario l'accertamento dell'illecito ha effetto riparatorio (v. Camerun/Nigeria, Gabcikovo Nagymaros e OMC). Rileva anche l'obbligo primario di cessazione dell'illecito Jus cogens e delle norme imperative. il Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati della Commissione del diritto internazionale del 2001, all'art. 26, affermi che «nessuna disposizione del presente capitolo esclude l'illiceità di ogni atto di uno Stato che non sia conforme ad un obbligo derivante da una norma imperativa del diritto internazionale generale». Inoltre, gli artt. 40 e 41 del Progetto impongono agli Stati, in caso di gravi

violazioni di obblighi derivanti da norme imperative, l'obbligo di cooperare per porre fine con mezzi leciti alla violazione.
La qualificazione degli obblighi in materia di autodeterminazione alla stregua di obblighi erga omnes si ritrova anche nel preambolo della risoluzione adottata dall'Institut de droit international, alla sessione di Cracovia del 2005, su «Obligations erga omnes in International Law»: Annuaire de l'Institut de droit international, vol. 71-II (2005), 2006, p. 287.
L'art. 73 della Carta delle Nazioni Unite recita: «I Membri delle Nazioni Unite, i quali abbiano od assumano la responsabilità dell'amministrazione di territori la cui popolazione non abbia ancora raggiunto una piena autonomia, riconoscono il principio che gli interessi degli abitanti di tali territori sono preminenti ed accettano come sacra missione l'obbligo di promuovere al massimo, nell'ambito del sistema di pace e di sicurezza internazionale istituito dal presente Statuto, il benessere degli abitanti di tali territori, e, a tal fine, l'obbligo: a) di assicurare, con il dovuto rispetto per la cultura delle popolazioni interessate, il loro progresso politico, economico, sociale ed educativo, il loro giusto trattamento e la loro protezione contro gli abusi; b) di sviluppare l'autogoverno delle popolazioni, di prendere in debita considerazione le aspirazioni politiche e di assisterle nel progressivo sviluppo delle loro libere istituzioni politiche, in armonia con le circostanze particolari di ogni territorio e delle sue popolazioni e del loro diverso grado di sviluppo; c) di rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale; d) di promuovere misure costruttive di sviluppo, di incoraggiare ricerche, e di collaborare tra loro, e, quando e dove ne sia il caso, con gli Istituti internazionali specializzati, per il pratico raggiungimento dei fini sociali, economici e scientifici enunciati in questo articolo; e) di trasmettere regolarmente al Segretario Generale, a scopo d'informazione e con le limitazioni che possono essere richieste dalla sicurezza e da considerazioni costituzionali, dati statistici ed altre notizie di natura tecnica, riguardanti le condizioni economiche, sociali ed educative nei territori di cui sono rispettivamente responsabili, eccezion fatta per quei territori cui si applicano i Capitoli XII e XIII».
Il diritto all'autodeterminazione dei popoli costituisce infatti un principio sufficiente a giustificare la rilevanza delle norme internazionali sull'occupazione territoriale. V., ex multis, R. Ago, Il requisito dell'effettività dell'occupazione in diritto internazionale, Roma, 1934; F. Capotorti, L'occupazione nel diritto di guerra, Napoli, 1949; A. Migliazza, L'occupazione bellica, Milano, 1949; G. Balladore Pallieri, Diritto bellico, Padova, 1954, p. 300 ss.; C. Curti Gialdino, Occupazione bellica, in Enciclopedia del Diritto, 1979, p. 720 ss.; A. Bernardini, Iraq: illecita occupazione, resistenza popolare, autodeterminazione irakena, in Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale, 2003, p. 29 ss.; S. Silingardi, Occupazione bellica e obblighi delle potenze occupanti nel campo economico, in Rivista di diritto internazionale, n. 4/2006, p. 978 ss.; M. Arcari, Autorizzazione del Consiglio di sicurezza, tutela dei diritti dell'uomo e occupazione militare in Iraq: il caso Al-Jedda di fronte ai giudici britannici, in Rivista di diritto internazionale, n. 4/2006, p. 1083 ss.; A. Gattini, Occupazione bellica, in S. Cassese (a curadi), Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006, p. 3889 ss.; A. Carcano, L'occupazione dell'Iraq nel diritto internazionale, Milano, 2009; Y. Arai-Takahashi, The Law of Occupation. Continuity and Change of International Humanitarian Law, and its Interaction with International Human Rights Law, Boston/Leiden, 2009; I. Di Bernardini, La tutela dei diritti umani in regime di occupazione belligerante nel caso dell'Iraq, in I diritti dell'uomo, n. 3/2009, p. 27 ss.; A. Gioia, The Belligerent Occupation of Territory, in A. De Guttry, H. Post, G. Venturini (a cura di), The 1998-2000 War between Eritrea and Ethiopia: An International Legal Perspective, L'Aja, 2009, p. 351 ss.; S. Vezzani, Sul previo esaurimento dei mezzi di ricorso interni in situazioni di occupazione territoriale illegittima, in Rivista di diritto internazionale, n. 3/2011, p. 799 ss.; N. Corso, Occupazione militare e tutela della proprietà privata, in Diritti umani e diritto internazionale, n. 1/2012, p. 5 ss.; M. Pace, Sfruttamento delle risorse naturali e occupazione bellica in una recente sentenza della Corte Suprema d'Israele, in Diritti umani e diritto internazionale, n. 3/2012, p. 679 ss.; A. Annoni, L'occupazione «ostile» nel diritto internazionale contemporaneo, Torino, 2012; E. Benvenisti, The international Law of

Occupation, Oxford, 2012. Il terzo paragrafo dell'art. 30 della Convenzione di Vienna prevede infatti che, nell'interpretazione dei trattati, «verrà tenuto conto, oltre che del contesto: a) di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute; b) di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato; c) di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. V., per tutti, S. Sur, L'interprétation en droit international public, Parigi, 1974; M.K. Yass en, Interprétation des traités d'après la Convention de Vienne, in Recueil des cours de l'Académie de droit international, vol. 116, 1976, p. 44 ss.; M. Bos, Theory and Practice of Treaty Interpretation, in Netherlands International Law Review, 1980, p. 3 ss.; S. Bariatti, L'interpretazione delle convenzioni internazionali di diritto uniforme, cit.; R. Kolb, Interprétation et création du droit international, Bruxelles, 2006; R. Gardiner, Treaty Interpretation, Oxford, 2008; L. Gradoni, Regole di interpretazione difficili da interpretare e frammentazione del principio di integrazione sistemica, in Rivista di diritto internazionale, 2010, p. 809 ss.; E. Feola, I principi sull'interpretazione dei trattati nella giurisprudenza recente della Corte Internazionale di Giustizia nel caso Dispute Regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), in La Comunità Internazionale, 2011, p. 473 ss.; C. Ragni, Interpretazione dei trattati e "standard of review" nella giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia: riflessioni sull'affare della "Caccia alla balena nell'Antartico", in Rivista di diritto internazionale, 2014, p. 725 ss.. Più recentemente v. anche S. Bariatti, L'accordo nel sistema delle fonti e il diritto dei trattati, in S.M. Carbone, R. Luzzatto, A. Santamaria (a cura di), Istituzioni di diritto internazionale, cit., p. 104 ss. Gli artt. 1 e 55 della Carta delle Nazioni Unite, assume una particolare portata diretta in riferimento ai territori non autonomi. In particolare, il principio di autodeterminazione si configura come un diritto dei popoli, la cui applicazione costituisce una esigenza irrinunciabile nel processo di decolonizzazione. La competenza degli Stati a concludere accordi relativi a territori occupati è stato oggetto di almeno un precedente. Trattasi del caso della Namibia, oggetto del parere consultivo della Corte internazionale di giustizia del 21 giugno 1971, consultabile su http://www.icj-cij.org/docket/files/53/5594.pdf, relativo alle Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970). In questo parere la Corte, sottolineando l'illegittimità della presenza sudafricana nel territorio della Namibia, ha sancito l'invalidità degli atti compiuti dal Sudafrica relativi a questo territorio. Sugli effetti dei trattati rispetto a Stati terzi v. p. E. Jimenez De Arechaga, Treaty Stipulations in Favour of Third States, in American Journal of International Law, 1956, p. 338 ss.; P.-F. Smets, Les effets des traités internationaux à l'égard des Etats tiers, Parigi, 1966; F. Cahier, Le problème des effets des traités à l'égard des Etats tiers, in Recueil des cours de l'Académie de droit international, vol. 143, 1974, p. 589 ss.; C. Rozakis , Treaties and Third States: a Study in the Reinforcement of the Consensual Standards in International Law, in Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht und Völkerrecht, 1975, p. 1 ss.; M. Fitzmaurice, Third Parties and the Law of Treaties, in Max Planck Yearbook of United Nations Law, 2002, p. 37 ss. Il principio di autodeterminazione dei popoli è stato invocato anche nell'ambito della questione del Nagorno Karabakh relativa al rapporto conflittuale tra l'Azerbaigian e la maggioranza etnica armena del Nagorno Karabakh, sostenuta dall'Armenia. Sul conflitto v. S. Forlati, The ECHR and the Nagorno-Karabakh Conflict - Applications Concerning "Historical Situations" and the Difficult Quest for Legal Certainty, in Diritti umani e diritto internazionale, 2012, p. 402 ss.; N. Ronzitti, Conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale, Torino, 2014. Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, art. 53: «È nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale. Ai fini della presente convenzione, per norma imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla Comunità internazionale degli Stati nel suo insieme in quanto norma alla quale non è permessa alcuna deroga e che non può essere modificata che da una nuova norma di diritto internazionale generale avente lo stesso carattere». Allo stesso modo, anche l'art. 64 della

Convenzione attribuisce una particolare rilevanza allo jus cogens, disponendo che «qualora sopravvenga una nuova norma imperativa di diritto internazionale generale, qualsiasi trattato esistente che contrasti tale norma diventa nullo ed ha termine». Le conseguenze della nullità del trattato sono disciplinate dall'art. 71, il quale prevede, da un lato, che qualora il trattato sia nullo in base all'articolo 53, «le parti sono tenute: a) ad eliminare, per quanto possibile, le conseguenze di ogni atto compiuto in base ad una disposizione che sia in contrasto con la norma imperativa di diritto internazionale generale; e b) a fare in modo tale che le loro relazioni reciproche siano conformi alla norma cogente del diritto internazionale generale». Dall'altro lato, «nel caso di un trattato che diventi nullo ed abbia termine in base all'articolo 64, la cessazione della validità di un trattato: a) libera le parti dall'obbligo di continuare a dare esecuzione al trattato; b) non pregiudica alcun diritto, obbligo o situazione giuridica delle parti che si siano venuti a creare a motivo dell'esecuzione del trattato prima della cessazione della sua validità; tuttavia, detti diritti, obblighi o situazioni non possono essere conservati in seguito che nella misura in cui la loro conservazione non sia in contrasto con la nuova norma imperativa di diritto internazionale generale». Per un'analisi generale delle cause di invalidità dei trattati v., per tutti, F. Capotorti, L'extinction et la suspension des traités, in Recueil des cours de l'Académie de droit international, vol. 134, 1971, p. 415 ss.; J. Verhoeven, Invalidity of Treaties: Anything New in/under the Viena Conventions?, in E. Cannizzaro (ed.), The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention, Oxford, 2011, p. 297 ss; T.O. EliLIas, Problems concerning the Validity of Treaties, in Recueil des cours de l'Académie de droit international, vol. 134, 1971, p. 134 ss. Sulla portata dell'art. 103 della Carta si veda P. De Sena, Sanzioni individuali del Consiglio di Sicurezza, art. 103 della Carta delle Nazioni Unite e rapporti fra sistemi normativi, in F. Salerno (a cura di), Sanzioni «individuali» del Consiglio di Sicurezza e garanzie processuali fondamentali, Padova, 2010, p. 46 ss., il quale, analizzando i casi Yusuf e Al Barakaat International Foundation c. Consiglio, (Tribunale, T-306/01, sent. 21 settembre 2005) e Kadi c. Consiglio e Commissione (Tribunale, T-315/01), ha escluso che la giurisprudenza della Corte di giustizia abbia ricondotto l'art. 103 ad una norma consuetudinaria di jus cogens, in forza della quale gli obblighi derivanti dalla Carta sarebbero idonei a vincolare anche l'Unione a prescindere dalla sua adesione alla Carta. In ogni caso, con le menzionate sentenze, così come con la sentenza Ayadi c. Consiglio (Tribunale, T-253/02, sent. 12 luglio 2006), anche il Tribunale ha esplicitamente riconosciuto l'esistenza dello jus cogens, quale nucleo di precetti ai quali non è possibile derogare e che si impongono a tutti, compresa l'Unione. In tema cfr. E. Rebasti, Oltre la politica di condizionalità: l'azione esterna dell'Unione europea e il rispetto delle norme imperative di diritto internazionale, in A. Caligiuri, G. Cataldi, N. Napoletano (a cura di), La tutela dei diritti umani in Europa. Tra sovranità statale e ordinamenti sovranazionali, Padova, 2010, p. 173 ss., S. Koury, L'obligation de non-reconnaissance de la Communauté européenne et de ses États membres au regard de l'accord d'association CE-Maroc: responsabilité étatique et droit international coutumier, in K. Arts, V. Chapaux, P. Pinto Leite (a cura di), Le droit international et la question du Sahara occidental, Leiden, 2009, p. 165 ss.; M. Dawi dowi cz, Trading Fish or Human Rights in Western Sahara- Self-Determination, Non-Recognition and the EC-Morocco Fisheries Agreement, in D. French (ed.), Statehood, Self-Determination and Minorities: Reconciling Tradition and Modernity in International Law, Cambridge, 2013, p. 250 ss. Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, parere del 22 luglio 2010, in I.C.J. Reports, 2010, p. 403 ss., p. 438, par. 82). Sulla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia in materia di autodeterminazione dei popoli, cfr. CASSESE, The International Court of Justice and the Right of Peoples to Self-Determination, in LOWE, FITZMAURICE (eds.), Fifty Years of the International Court of Justice: Essays in Honour of Sir Robert Jennings, Cambridge, 1996, p. 351 ss., e ZYBERI, Self-Determination through the Lens of the International Court of Justice, in Netherlands International Law Review, 2009, p. 429 ss. L'actio popularis ou la défense de l'intérêt collectif devant les juridictions internationales, Paris, 2004, pp. 298-299. Cfr. CRAWFORD, Third report on State responsibility, UN Doc. A/CN.4/507, 15 marzo 2000, par. 94. South West Africa (Ethiopia v. South Africa;

Liberia v. South Africa), Second Phase, sent. 18 luglio 1966, in I.C.J. Reports, 1966, p. 6 ss., p. 47, par. 88: «the argument amounts to a plea that the Court should allow the equivalent of an "actio popularis", or right resident in any member of a community to take legal action in vindication of a public interest. But although a right of this kind may be known to certain municipal systems of law, it is not known to international law as it stands at present». Per un commento v. PAPA, I rapporti, cit., p. 633 ss. in relazione all'affare Timor Est, la questione non era stata affrontata dalla Corte, la quale si era limitata ad escludere la propria competenza in applicazione del principio c.d. dell'Oro monetario (v., per una sintesi di questi aspetti della sentenza, PICONE, PAPA, Giurisdizione della Corte internazionale di giustizia e obblighi erga omnes, in PICONE, Comunità internazionale, cit., p. 693 ss.). Essa era stata invece ampiamente discussa dalle parti e approfondita, con risultati divergenti, da alcuni giudici nelle opinioni allegate alla sentenza: cfr., anche per i necessari riferimenti, TAMS, Enforcing Obligations Erga Omnes in International Law, Cambridge, 2005, pp. 185-186. Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), sent. 20 luglio 2012, in I.C.J. Reports, 2012, p. 422 ss., p. 448 ss., par. 64 ss., su cui v. PAPA, Interesse ad agire davanti alla Corte internazionale di giustizia e tutela di valori collettivi nella sentenza sul caso Belgio c. Senegal, in Diritti umani e diritto internazionale, 2013, p. 79 ss. Il par. 6 del commento all'art. 54 dell'articolato sulla responsabilità, UN Doc. A/56/10, p. 355. Ma v., per una lettura della prassi favorevole alla legittimità di tali contromisure (limitatamente però alle ipotesi di gravi illeciti erga omnes), TAMS, Enforcing, cit., p. 198 ss.; DAWIDOWICZ, Public Law Enforcement without Public Law Safeguards? An Analysis of State Practice on Third-party Countermeasures and Their Relationship to the UN Security Council, in British Yearbook of International Law, 2007, p. 333 ss.; KATSELLI PROUKAKI, The Problem of Enforcement in International Law. Countermeasures, the Non-injured State and the Idea of International Community, London/New York, 2010, p. 90 ss.; SICILIANOS, Countermeasures in Response to Grave Violations of Obligations Owed to the International Community, in CRAWFORD, PELLET, OLLESON (eds.) The Law of International Responsibility, Oxford, 2010, p. 1137 ss. La risoluzione dell'Institut de droit international (cit. supra, nota 5) che, all'art. 5 lett. c), prevede la facoltà per tutti gli Stati, in risposta alla violazione grave di un obbligo erga omnes, di esperire contromisure non implicanti l'uso della forza. V. PICONE, Obblighi erga omnes e codificazione della responsabilità degli Stati, in Rivista. Il par. 3 del commento della Commissione del diritto internazionale all'art. 54 del progetto (in particolare le misure adottate contro il Sud Africa per la sua politica segregazionista: v. UN Doc. di diritto internazionale, 2005, p. 893 ss., p. 940 ss. A/56/10, p. 352), vengono, inter alia, in rilievo anche le sanzioni commerciali raccomandate dall'Organizzazione per l'Unità Africana contro il Portogallo nel 1963, 1964 e 1973 per il rifiuto di quest'ultimo di consentire l'esercizio, da parte delle popolazioni coloniali sottoposte alla sua amministrazione, del diritto di autodeterminazione (v. FOCARELLI, Le contromisure nel diritto internazionale, Milano, 1994, pp. 39-40, 68; DAWIDOWICZ, Public Law Enforcement, cit., pp. 399-400); l'embargo petrolifero deciso nel 1973 dagli Stati arabi produttori di petrolio contro Israele e i suoi alleati per ottenere la liberazione dei territori arabi occupati (KATSELLI PROUKAKI, op. cit., p. 122 ss.); le misure adottate dagli Stati occidentali contro l'Unione Sovietica in risposta all'invasione dell'Afghanistan (SICILIANOS, Les réactions décentralisées à l'illicite, Paris, 1990, p. 157 ss.), e così via. Nell'ambito della prassi delle contromisure collettive in risposta a violazioni del principio di autodeterminazione dei popoli, molti autori considerano anche la sospensione del divieto di ingerenza che si concretizza nell'ammissibilità del riconoscimento prematuro dei movimenti di liberazione nazionale e di varie forme di assistenza agli insorti nel contesto di conflitti civili contro regimi coloniali o razzisti (ipotesi che saranno analizzate come garanzie autonome del principio infra, nel par. 6): v. ad esempio CARELLA, La responsabilità dello Stato per crimini internazionali, Napoli, 1985, p. 198. Altri invece qualificano come contromisura anche il disconoscimento di situazioni create dalla violazione dell'autodeterminazione: così CASSESE, Self-Determination, cit., p. 158. Separate opinion of Judge Kooijmans, in I.C.J. Reports 2004, p. 219 ss., p. 231, par. 40; e, in dottrina, PICONE, Obblighi erga omnes, cit., p. 931;

VILLALPANDO, Le codificateur et le juge face à la responsabilité internationale de l'État: interaction entre la CDI et la CIJ dans la détermination des règles secondaires, in Annuaire français de droit international, 2009, p. 39 ss., p. 56; CRAWFORD, Responsibilities for Breaches of Communitarian Norms: An Appraisal of Article 48 of the ILC Articles on Responsibility of States for Wrongful Acts Responsibility, in FASTENRATH et al. (eds.), From Bilateralism to Community Interest. Essays in Honour of Judge Bruno Simma, Oxford, 2011, p. 224 ss., pp. 231, 234; PICONE, PAPA, op. cit., pp. 689-690. Divieto di riconoscere la situazione risultante dalla grave violazione del diritto di autodeterminazione e di prestare assistenza al suo mantenimento: CHRISTAKIS, L'obligation de non-reconnaissance des situations créées par le recours illicite à la force ou d'autres actes enfreignant des règles fondamentales, in TOMUSCHAT, THOUVENIN (eds.), The Fundamental Rules of the International Legal Order: Jus Cogens and Obligations Erga Omnes, Leiden/Boston, 2006, p. 127 ss.; TALMON, The Duty not to «Recognize as Lawful» a Situation Created by the Illegal Use of Force or Other Serious Breaches of a Jus Cogens Obligation: An Obligation without Real Substance?, ibid., p. 99 ss.; DAWIDOWICZ, The Obligation of Non-Recognition of an Unlawful Situation, in The Law of International Responsibility, cit., p. 677 ss. Sul divieto di assistenza cfr. invece JØRGENSEN, The Obligation of Non- Assistance to the Responsible State, ibid., p. 687 ss. TALMON, The Duty, cit., pp. 103, 117 ss.; DAWIDOWICZ, The Obligation of Non-Recognition, cit., pp. 683-684; PICONE, Il ruolo, cit., p. 968. par. 8 del commento all'art. 41, UN Doc. A/56/10, p. 289. Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), parere del 21 giugno 1971, in I.C.J. Reports, 1971, p. 16 ss., pp. 55-56, par. 122 ss. Ibid., p. 56, par. 125: «the non-recognition of South Africa's administration of the Territory should not result in depriving the people of Namibia of any advantages derived from international co-operation. In particular, while official acts performed by the Government of South Africa on behalf of or concerning Namibia after the termination of the Mandate are illegal and invalid, this invalidity cannot be extended to those acts, such as, for instance, the registration of births, deaths and marriages, the effects of which can be ignored only to the detriment of the inhabitants of the Territory». Sui problemi interpretativi sollevati da questo brano v. CRAWFORD, Third Party Obligations, cit., par. 49 ss. CHRISTAKIS, op. cit., p. 144 ss.; TALMON, The Duty, cit., p. 112; DE BRABANDERE, VAN DEN HERIK, Les obligations des États tiers et des acteurs non étatiques relatives au commerce des produits en provenance du Territoire palestinien occupé, in Revue belge de droit international, 2012, p. 147 ss., p. 150 ss. Tale accezione ampia si ricava anche dal par. 5 del commento all'art. 41: per la Commissione l'obbligo di non riconoscimento comporta il dovere per gli Stati di astenersi da qualsiasi atto che possa comportare anche implicitamente il riconoscimento della liceità della situazione creata dall'illecito (UN Doc. A/56/10, p. 287). Decisione 2000/384/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 2000, relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, in G.U.C.E. L 147 del 21 giugno 2000, p. 1 ss. L'accordo, nel definire la sua portata territoriale, si limita a fare riferimento genericamente al territorio dello Stato di Israele. In tema cfr. HAUSWALDT, Problems under the EC-Israel Association Agreement:The Export of Goods Produced in the West Bank and the Gaza Strip under the EC-Israel Association Agreement, in European Journal of International Law, 2003, p. 591 ss., nonché le considerazioni di CRAWFORD, Third Party Obligations, cit., par. 50-51 e DE BRABANDERE, VAN DEN HERIK, op. cit., pp. 156-157. REBASTI, Oltre la politica di condizionalità: l'azione esterna della Unione europea e il rispetto delle norme imperative di diritto internazionale, in CALIGIURI, CATALDI, NAPOLETANO (a cura di), La tutela dei diritti umani in Europa: tra sovranità statale e ordinamenti sovranazionali, Padova, 2010, p. 173 ss., p. 199 ss. Cfr., nella stessa linea, da ultimo, il par. 9 della risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2012 sulla politica dell'UE in Cisgiordania e a Gerusalemme Est (2012/2694(RSP)), in cui il Parlamento chiede «una piena ed effettiva attuazione della vigente legislazione dell'Unione e degli accordi bilaterali UE-Israele per garantire che il meccanismo di controllo dell'UE, ossia gli "accordi tecnici", non consenta ai prodotti degli insediamenti israeliani di essere

importati nel mercato europeo alle condizioni preferenziali previste dall'accordo di associazione UE Israele ». Secondo la Corte, «l'art. 83 dell'accordo di associazione CE-Israele deve essere interpretato nel senso che i prodotti originari della Cisgiordania non ricadono nella sfera di applicazione territoriale del detto accordo e non possono quindi beneficiare del regime preferenziale dal medesimo istituito»: Corte di giustizia, sentenza del 25 febbraio 2010, Causa C-386/08, Firma Brita GmbH c. Hauptzollamt Hamburg-Hafen, in Raccolta, 2010, p. I-1289, punto 53. Sulla sentenza v. i commenti di HARPAZ, RUBINSON, The Interface Between Trade, Law, Politics and the Erosion of Normative Power Europe: Comment on Brita, in European Law Review, 2010, p. 551 ss. e MARTINES, Norme sull'origine dei prodotti e applicazione territoriale dell'Accordo di associazione con Israele al vaglio della Corte di giustizia, in Studi sull'integrazione europea, 2010, p. 691 ss. Così KATTAN, The Wall, Obligations Erga Omnes and Human Rights: The Case for Withdrawing the European Community's Terms of Preferential Trade with Israel, in The Palestine Yearbook of International Law, 2004-2005, p. 71 ss., pp. 88-89. L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco (v. regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, in G.U.U.E L 141 del 29 maggio 2006, p. 1 ss.), entrato in vigore il 28 febbraio 2007, conferisce alle imbarcazioni battenti bandiera di Stati membri della Unione diritti di pesca in cambio di una contropartita finanziaria (entrambi stabiliti nel protocollo allegato), nelle acque sottoposte alla sovranità e alla giurisdizione del Marocco (formula assai generica e inusuale in altri trattati dello stesso tipo). L'ambito di applicazione spaziale non include dunque espressamente le acque al largo del Sahara occidentale, per cui la questione della compatibilità dell'accordo con l'art. 41, par. 2, del progetto della Commissione del diritto internazionale ha natura essenzialmente interpretativa. Alla scadenza del primo protocollo, il Parlamento europeo ha inizialmente deciso di non approvare la conclusione di un nuovo protocollo da parte del Consiglio, che peraltro non alterava in maniera sostanziale i termini del precedente. Si è trattato però di una paralisi momentanea: v. Decisione 2013/720/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco, in G.U.U.E. L 328 del 7 dicembre 2013, p. 1 ss. (per un commento cfr. MILANO, Il nuovo Protocollo di pesca tra Unione europea e Marocco e i diritti del popolo Sahrawi sulle risorse naturali, in Diritti umani e diritto internazionale, 2014, p. 505 ss.). In argomento v. MILANO, The New Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Kingdom of Morocco: Fishing Too Far South, in Anuario Español de Derecho Internacional, vol. XXII, 2006, p. 413 ss.; CHAPAUX, La question de l'accord de pêche conclu entre les Communautés européennes et le Maroc, in CHAPAUX, ARTS, LEITE (dirs.), Le droit international et la question du Sahara occidental, Porto, 2009, p. 217 ss.; ETIENNE, L'accord de pêche CE-Maroc: quels remèdes juridictionnels européens à quelle illicéité internationale?, in Revue belge de droit international, 2010, p. 77 ss.; REBASTI, Oltre la politica di condizionalità, cit., soprattutto p. 198 ss. La situazione appare ancora più critica in ordine all'attuazione del divieto di fornire assistenza al mantenimento delle situazioni create da gravi illeciti erga omnes (che per la Commissione del diritto internazionale ha ad oggetto quei comportamenti che ex post facto contribuiscono a preservare la situazione prodotta dall'illecito), divieto che impone agli Stati di non offrire assistenza tecnica, economica, finanziaria. Nel suo rapporto del 2012, lo special rapporteur sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967, Richard Falk, ha evidenziato numerosi casi di imprese straniere che, operando negli insediamenti illegali di Israele, con le loro attività traggono profitto dall'occupazione e contribuiscono all'espansione delle colonie nei territori palestinesi (UN Doc. A/67/379, 19 settembre 2012, par. 38 ss.). Da qui l'invito alla società civile ad attuare un boicottaggio contro tali imprese (ibid., par. 99). Nel marzo 2013, una missione di inchiesta istituita dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha concluso che «business enterprises have enabled, facilitated and profited, directly and indirectly,

from the construction and growth of the settlements», e ha sollecitato i Governi «to take appropriate measures to ensure that business enterprises domiciled in their territory and/or under their jurisdiction, including those owned or controlled by them, that conduct activities in or related to the settlements respect human rights throughout their operations » (Report of the independent international fact-finding mission to investigate the implications of the Israeli settlements on the civil, political, economic, social and cultural rights of the Palestinian people throughout the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, UN Doc. A/HRC/22/63, 7 febbraio 2013, rispettivamente paragrafi 96 e 117). V. infine, da ultimo, la risoluzione del Consiglio per i diritti umani intitolata «Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in the occupied Syrian Golan», A/HRC/25/L.37/Rev.1, 27 marzo 2014, in cui tra l'altro gli Stati sono sollecitati a «take appropriate measures to encourage businesses domiciled in their territory and/or under their jurisdiction, including those owned or controlled by them, to refrain from committing or contributing to gross human rights abuses of Palestinians» (par. 11). la Dichiarazione sulla Palestina della XIV Conferenza ministeriale del Movimento dei Paesi non allineati, tenutasi a Durban dal 17 al 19 agosto 2004, in particolare la lett. b) del par. 5, in cui i ministri raccomandano agli Stati membri «to undertake measures, including by means of legislation, collectively, regionally and individually, to prevent any products of the illegal Israeli settlements from entering their markets […], to decline entry to Israeli settlers and to impose sanctions against companies and entities involved in the construction of the wall and other illegal activities in the Occupied Palestinian Territory» (raccomandazione in seguito più volte rinnovata dal Movimento). Sull'inadempimento da parte dell'UE e dei suoi membri del divieto di assistenza al mantenimento della situazione risultante dalle gravi violazioni del diritto di autodeterminazione del popolo palestinese commesse da Israele cfr. CRAWFORD, Third Party Obligations, cit., paragrafi 84-85, 138, e DUBUISSON, op. cit., p. 42 ss. V. ampiamente PICONE, Obblighi erga omnes, cit., p. 951 ss.; ID., Il ruolo dello Stato leso, cit., p. 970 ss. e in adesione ALAIMO, Responsabilità internazionale degli Stati, in Enciclopedia giuridica. Aggiornamento, vol. XVI, Roma, 2008, p. 10, secondo cui l'art. 41, par. 3 insieme all'art. 54 «danno al diritto internazionale generale in evoluzione un ruolo centrale nella disciplina della responsabilità internazionale». GRADO, op. cit., pp. 137 ss., 193 ss., che parla di un capovolgimento dei tipici rapporti tra Stati terzi e parti in lotta, completo per quanto riguarda i conflitti legati alle dominazioni coloniali, razzista o straniere, e ancora parziale con riguardo a quelli legati agli aspetti interni del principio. RONZITTI, Le guerre di liberazione nazionale, Pisa, 1974; IOVANE, La tutela dei valori fondamentali nel diritto internazionale, Napoli, 2000, p. 359. Varie risoluzioni dell'Assemblea generale possono essere citate a conferma della legittimità dell'assistenza dei terzi Stati ai movimenti di liberazione nazionale in lotta per l'autodeterminazione. Cfr. la Dichiarazione sulle relazioni amichevoli tra gli Stati, UN Doc. A/RES/25/2625, 24 ottobre 1970 («peoples are entitled to seek and to receive support in accordance with the purposes and principles of the Charter»), o la ris. 3070 (1973) del 30 novembre 1973 (in cui l'Assemblea, al par. 3, invitava gli Stati a dare «moral, material and any other assistance to all peoples struggling for the full exercise of their inalienable right to self-determination»), o ancora la ris. 35/227 del 6 marzo 1981, relativa alla situazione in Namibia (nella quale si chiedeva al par. 6 «increased and sustained support and material, financial, military and other assistance» per l'Organizzazione del popolo dell'Africa del Sud-Ovest (South West African People's Organization – SWAPO) nella sua lotta per l'autodeterminazione. Si veda inoltre l'art. 20 della Carta africana dei diritti umani e dei popoli, che, dopo aver proclamato al par. 1 che «all peoples shall have […] the unquestionable and inalienable right to self-determination», prevede al par. 3 che «all peoples shall have the right to the assistance of the State Parties to the present Charter in their liberation struggle against foreign domination, be it political, economic or cultural». Secondo CASSESE, Le droit international et la question de l'assistance aux mouvements de libération nationale, in Revue belge de droit international, 1986, p. 307 ss., p. 323, l'assistenza umanitaria costituirebbe anzi l'oggetto di un obbligo per gli Stati terzi. CASSESE, op. ult. cit., p. 324 ss. (secondo il quale però l'ammissibilità di questa forma di aiuto

sarebbe comunque subordinata a due condizioni: che i beneficiari «ne se livrent pas à des actes de terrorisme» e rispettino i principi fondamentali del diritto umanitario); GRADO, op. cit., p. 141 ss.; PALMISANO, op. cit., p. 126 ss. Non ha invece molto senso includere tra le speciali garanzie di attuazione del principio di autodeterminazione il divieto, per gli Stati terzi, di fornire supporto armato, sia diretto che indiretto, allo Stato che reprima in modo violento l'autodeterminazione del popolo assoggettato al suo controllo (v. per tale tesi GRADO, op. cit., p. 130 ss.). Tale divieto, infatti, deriva dalla stessa norma primaria che impone agli Stati di rispettare l'autodeterminazione di tutti i popoli, sia quelli sottoposti al proprio controllo sia quelli sottoposti al controllo altrui: così ad esempio LATTANZI, Autodeterminazione dei popoli, in Digesto delle Discipline Pubblicistiche, vol. II, Torino, 1987, p. 4 ss., pp. 24-25. V. in questo senso il par. 3 dell'art. 1 comune ai Patti delle Nazioni Unite, così come interpretato dal Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite nel General Comment n. 12: «[p]aragraph 3, in the Committee's opinion, is particularly important in that it imposes specific obligations on States parties, not only in relation to their own peoples but vis-à-vis all peoples which have not been able to exercise or have been deprived of the possibility of exercising their right to self-determination» (Human Rights Committee, General comment No. 12: Article 1 (Right to self-determination), 13 marzo 1984, in Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), 27 maggio 2008, pp. 123-124). V. RONZITTI, op. cit., p. 116 ss.; CASSESE, Self-Determination, cit., pp. 184, 199 ss.; GRADO, op. cit., p. 133 ss.; CORTEN, L'applicabilité problématique du droit de légitime défense au sens de l'article 51 de la Charte des Nations Unies aux relations entre la Palestine et Israël, in Revue belge de droit international, 2012, p. 67 ss., p. 72 ss.; FABBRICOTTI, Legittima difesa e autodeterminazione dei popoli, in TANZI, LANCIOTTI (a cura di), Uso della forza e legittima difesa nel diritto internazionale contemporaneo, Napoli, 2012, p. 255 ss.; PALMISANO, op. cit., p. 129. Sulla vicenda v., per tutti, TANCREDI, The Russian Annexation of the Crimea: Questions Relating to the Use of Force, in Questions of International Law, 2014, Zoom-out I, www.qil-qdi.org. Per un inquadramento delle rivolte della primavera araba nell'ambito di applicazione del diritto di autodeterminazione delle popolazioni oppresse da regimi autoritari v. ad esempio il discorso del Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, al Dipartimento di Stato del 9 maggio 2011 (Remarks by the President on the Middle East and North Africa, www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/05/19/remarks-president-middle-east-and-north-africa%20); e, in dottrina, PAUST, International Law, Dignity, Democracy, and the Arab Spring, in Cornell International Law Journal, 2013, p. 1 ss. In argomento v. estesamente PICONE, Considerazioni sulla natura della risoluzione del Consiglio di sicurezza a favore di un intervento «umanitario» in Libia, in Diritti umani e diritto internazionale, 2011, p. 213 ss. Per tale notazione v. AKANDE, Self Determination and the Syrian Conflict – Recognition of Syrian Opposition as Sole Legitimate Representative of the Syrian People: What Does This Mean and What Implications Does It Have, in EJIL: Talk!, 6 dicembre 2012. Cfr. AKANDE, Which Entity is the Government of Libya and Why Does It Matter?, in EJIL: Talk!, 16 giugno 2011; ID., Self Determination and the Syrian Conflict, cit.; TALMON, Recognition of Opposition Groups as the Legitimate Representative of a People, in Chinese Journal of International Law, 2013, p. 219 ss. Così AKANDE, Would It Be Lawful For European (or other) States to Provide Arms to the Syrian Opposition, in EJIL: Talk!, 17 gennaio 2013. Secondo AMOROSO, Il ruolo del riconoscimento degli insorti nella promozione del principio di autodeterminazione interna: considerazioni alla luce della «primavera araba», in Federalismi.it, 21/2013, p. 38, il riconoscimento prematuro degli insorti, in questi casi, costituirebbe «una reazione collettiva della Comunità internazionale alla violazione del diritto all'autodeterminazione (interna) dei popoli di Libia e Siria». Si veda, sul punto, ampiamente RUYS, Of Arms, Funding and «Nonlethal Assistance» - Issues Surrounding Third-State Intervention in the Syrian Civil War, in Chinese Journal of International Law, 2014, p. 13 ss., pp. 48 ss., 52. Con riguardo al conflitto in Libia cfr. ad esempio SPENCER, France Supplying Weapons to Libyan Rebels, in The Telegraph, 29 giugno 2011, www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8606541/Fran ce-supplying-weapons-to-

Libyan-rebels.html. In favore della fornitura di armi ai ribelli siriani, v. invece lo statement del Ministro degli esteri britannico al Parlamento del 10 gennaio 2013, www.gov.uk/government/speeches /foreignsecretary-updates-parliament-on-syria; nonché, per gli Stati Uniti, le dichiarazioni del vice consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Ben Rhodes, del 13 giugno 2013 www.whitehouse.gov/the-press-office/2013 /06/13/statement-deputy-national-security-advisor-strategic-communicationsben-. Per ulteriori riferimenti, v. inoltre HENDERSON, The Provision of Arms and «Non-lethal» Assistance to Governmental and Opposition Forces, in University of New South Wales Law Journal, 2013, p. 642 ss., p. 657 ss. V. la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, in G.U.U.E L 147 del 1 giugno 2013, p. 14 ss., e il punto 2 della dichiarazione del Consiglio «Affari esteri» sulla Siria adottata il 27 maggio 2013 (www.consilium.europa.eu/ue docs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/137315.pdf).

Il principio di autodeterminazione dei popoli quale fonte di obblighi erga omnes, rappresenta uno dei principi essenziali del diritto internazionale contemporaneo, tutela un interesse collettivo della Comunità internazionale unitariamente intesa, istituisce obblighi erga omnes, vale a dire obblighi esigibili da parte di tutti gli Stati. Confermato dalla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia e dai lavori di codificazione della Commissione del diritto internazionale in materia di responsabilità degli Stati

La norma posta a tutela di interessi fondamentali – rectius: di un obbligo erga omnes - ipsius animi promptitudinem è configurato per la codificata istitutiva-costitutiva dello Statuto di Roma, Statuto delle Nazioni Unite, Statuto del Consiglio d'Europa, Corte interamericana dei diritti umani, Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli. Il diritto internazionale riconosce all'individuo una personalità internazionale, derivante dalla circostanza che le convenzioni sui diritti umani lo rendono destinatario delle norme in esse contenute, ossia i patti dell'ONU sui diritti civili e politici e sui diritti economici sociali e culturali. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico. La legge dei popoli come estensione dei concetti fondamentali della sua concezione della giustizia come equità all'ambito della società internazionale, intesa come società politica. I diritti umani universali non sono disgiunti dal diritto di autodeterminazione dei popoli: eguaglianza dei diritti ed autodeterminazione dei popoli. Gli Stati partecipanti rispettano l'eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione. L'autodeterminazione è il diritto dei Popoli di scegliere liberamente il regime politico, economico, sociale. Gli Stati partecipanti riaffermano l'importanza universale del rispetto e dell'esercizio effettivo da parte dei popoli di uguali diritti e dell'autodeterminazione, per lo sviluppo di relazioni amichevoli fra loro come fra tutti gli Stati. Essi ricordano anche l'importanza dell'impegno a sanzionare ed eliminare qualsiasi forma di violazione di questo principio. Dagli obblighi diritti e doveri derivanti dalle norme di diritto internazionali dello stato di diritto: tutti i poteri riposano su trattati liberamente e democraticamente sottoscritti. In forza dei principi che caratterizzano lo stato di diritto, sulla tutela giurisdizionale dei popoli in autodeterminazione, auto-decisione, auto-identificazione, solennemente proclamati e riconosciuti. Laddove esista contrasto tra diritti umani internazionalmente riconosciuti e diritti degli Stati, i primi devono prevalere.

La Corte Internazionale di Giustizia di Autodecisione dei popoli è istituita su basi di scienza giuridica, stato di diritto e dallo Statuto delle Nazioni Unite come principale organo giurisdizionale tutelato dai diritti delle Nazioni Unite, è costituita e funziona in conformità alle disposizioni del presente Statuto.

Corte Internazionale di Giustizia di Autodecisione dei popoli

Statuto

Preambolo

Considerando che i popoli sono sempre più esposti a gravi e sistematiche violazioni dei loro diritti e sistematiche violazioni dei loro diritti fondamentali da parte di regime militari il più sovente a carattere dittatoriale e del dominio sempre più penetrante di strutture e di gruppi neocolonialisti in vaste zone del mondo, e di ideologie e di pratiche politiche che disprezzano o trascurano le esigenze e i diritti dei popoli;
Considerando che tali violazioni delle regole essenziali della comunità internazionale e in particolare i crimini di genocidio e di apartheid, lo sfruttamento imperialista e neocoloniale dei popoli e delle minoranze, l'oppressione sistematica dei popoli e di altri gruppi umani sono perpetrati senza che la comunità internazionale organizzata sia in grado di impedire efficacemente la perpetrazione di tali crimini e violazioni e di mettervi fine;
Considerando in particolare che gli organismi della comunità internazionale organizzata, se da un lato hanno elaborato delle regole e dei principi enunciano i diritti fondamentali dei popoli, non sono tuttavia in grado di applicare queste regole né di assicurarne l'efficacia attraverso l'applicazione di sanzioni adeguate o di criteri di riparazione dei danni subiti, soprattutto attraverso procedimenti vincolanti internazionali che possano garantirne il rispetto da parte dei governi e delle imprese transnazionali o altri gruppi di potere coloniale o neo coloniale;
Considerando che è ugualmente necessario approfondire l'analisi delle cause economiche, politiche sociali dei crimini contro i popoli in rapporto all'imperialismo, Il neocolonialismo e le conseguenti violazioni dei diritti delle minoranze e degli individui;
Considerando che fintanto che la comunità internazionale non riconosce e costituisce organismi internazionali atti a far cessare le violazioni suddette, è compito dei gruppi politici e sindacali che si pongono l'obiettivo della promozione dei diritti dei popoli, delle minoranze e degli individui, sostenuti dall'opinione pubblica mondiale, creare strutture internazionali capaci di polarizzare l'attenzione dei governi, dei movimenti politici e sindacali, dell'opinione pubblica mondiale sulle violazioni gravi e sistematiche dei diritti dei popoli, e le relative violazioni dei diritti delle minoranze e degli individui così come sulle cause economiche, politiche e sociali di tali violazioni;

Competenze e funzioni:
Art. 1
Il CIGAP giudica in merito a ogni tipo di violazione grave e sistematica dei diritti dei popoli sia che tali violazioni siano commesse dagli Stati, o da altre autorità non statali, o da gruppi o organizzazioni private, così come là dove opportuno, secondo i principi di Norimberga, le responsabilità personali dei loro autori. Soprattutto, il Tribunale è competente a pronunciarsi su ogni tipo di crimine internazionale, in particolare sui crimini contro la pace e l'umanità, su ogni violazione dei diritti fondamentali dei popoli e delle minoranze, sulle violazioni gravi e sistematiche dei diritti e delle libertà degli individui richiamati negli strumenti giuridici considerati all'art. 2., contro i crimini ambientali che saranno puniti come il genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
Il Tribunale non è competente a pronunciarsi su casi particolari di violazione dei diritti e delle libertà del singolo individuo, salvo quando esista una relazione con una violazione del diritto dei popoli.
Art. 2
La missione del Tribunale è di promuovere il rispetto universale ed effettivo dei diritti fondamentali dei popoli, determinando se tali diritti sono violati, esaminando le cause di tali violazioni e denunciando all'opinione pubblica mondiale i loro autori. Il Tribunale applica i principi internazionali dello JUS COGENS in quanto espressione della coscienza giuridica universale, in particolare dei principi di Norimberga; fa sua la Dichiarazione di Algeri sui diritti fondamentali dei popoli e applica gli strumenti giuridici fondamentali delle

Nazioni Unite, in particolare la Dichiarazione universale e i patti internazionali sui diritti dell'uomo, la dichiarazione sulle relazioni amichevoli tra gli Stati, le risoluzioni dell'assemblea generale sulla decolonizzazione e sul nuovo ordine economico internazionale, la Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati così come la Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio. Il Tribunale applica anche ogni altro strumento giuridico internazionale, universale o regionale tendente a sviluppare, aggiornare o ampliare il senso ed i contenuti dei testi che si riferiscono ai diritti dei popoli e al diritto all'autodeterminazione del paziente e la responsabilità civile del medico, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Carta di Nizza) in cui è stato affermato il rispetto, in medicina, del consenso libero e informato dell'individuo e dalla Convenzione di Oviedo. Il diritto all'autodeterminazione del paziente può essere esercitato soltanto attraverso un consenso che sia personale, cioè manifestato dal paziente capace di intendere e di volere, esplicito, manifestato in modo chiaro e non equivoco, specifico, perché deve indicare in maniera puntuale i trattamenti sanitari prospettati o l'intervento da eseguire, attuale, perché deve essere prestato al momento dell'inizio dell'intervento o del trattamento sanitario, libero, perché non deve essere frutto di costrizioni altrui, consapevole, in quanto espresso soltanto dopo aver ricevuto le informazioni necessarie e informato, in quanto attraverso l'adeguata informazione il paziente viene edotto dal medico circa i rischi e le conseguenze, anche negative, che il trattamento sanitario può comportare. La responsabilità civile del medico per la violazione degli obblighi informativi, danno da lesione del diritto all'autodeterminazione. La rilevanza del diritto all'autodeterminazione del paziente è tale per cui, il mancato adempimento da parte del medico dell'obbligo informativo può essere fonte di una sua responsabilità civile e di conseguenza causare un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione. Il CIGAP persegue la distruzione dell'ambiente che viene considerato un crimine contro l'umanità.

Art. 3

Qualsiasi governo, organismo internazionale (governativo o non governativo), movimento di liberazione nazionale, gruppo politico o sindacale, gruppo di privati cittadini possono investire il Tribunale delle violazioni dei diritti fondamentali proclamati negli strumenti giuridici citati all'art. 2.

Art. 4

Su richiesta delle stesse persone e gruppi, il Tribunale può dare un parere consultivo su questioni di sua competenza.

Art. 5

La presidenza del Tribunale può condurre un'inchiesta o uno studio su ogni tipo di situazione internazionale di violazione dei diritti fondamentali dei popoli e delle minoranze o delle infrazioni gravi e sistematiche dei diritti e delle libertà delle minoranze e degli individui.

Composizione

Art. 6

Il Tribunale è composto da almeno 35 membri. 1) I membri del tribunale sono nominati dal Parlamento Veneto per il diritto e la liberazione dei popoli. 2) I membri dei Tribunale, così come il Segretario generale, devono godere della più alta considerazione morale e assommare i requisiti richiesti dall'esercizio di alte funzioni giuridiche o essere esperti riconosciuti, giureconsulti o personalità politiche, religiose o morali di competenza notoria.

Art. 7

1) I membri dei Tribunale sono nominati per tre anni. Il loro mandato è rinnovabile.

2) I membri del Tribunale decadono dal loro incarico quando viene meno uno dei requisiti richiesti. La decisione è presa dal Consiglio parlamentare con la maggioranza dei 2/3 dei membri presenti, su indicazione dei membri del Tribunale. La richiesta che un membro del Tribunale venga destituito può essere presa solo con la maggioranza dei 2/3 dei membri presenti o rappresentanti.

3) I membri del Tribunale eleggono per tre anni il Presidente, quattro anni i vice-presidenti che costituiscono la presidenza del Tribunale.

Art. 8

1) La presidenza designa per ogni sessione del Tribunale, relativa a un caso o a un gruppo di casi, 11 giudici che si riuniranno per pronunciarsi sul caso o sui casi di cui il Tribunale è investito. Tali giudici sono scelti sulla lista generale dei membri del Tribunale.

2) I giudici scelti per una specifica sessione eleggono il Presidente della sessione stessa.

Art. 9

Quando il Tribunale è sovraccarico, e solo in caso di urgenza, la presidenza può costituire una o più "camere" composte ciascuna da sette giudici per giudicare i casi prescelti.

Funzionamento

Art. 10

1) Presso il Tribunale è istituito un Segretariato diretto da un Segretario generale, e un Segretario generale delegato, assistiti da 3 Segretari generali aggiunti, nominati dal Consiglio parlamentare su proposta del Tribunale. 2) I membri della segreteria devono essere persone di integrità e competenze riconosciute.

Art. 11

Il Segretario generale esercita in particolare le seguenti funzioni:1) registra le richieste pervenute al Tribunale. 2) riferisce alla presidenza su ogni richiesta registrata e specificatamente sui fatti che la fondano e sugli strumenti internazionali ai quali si fa riferimento.

Art. 12

Visti il rapporto del Segretario e gli elementi che ha raccolto, la presidenza decide se archiviare la richiesta o sottometterla al Tribunale. In quest'ultimo caso, la presidenza designa uno o più relatori che possono essere scelti anche al di fuori dei membri dei Tribunale. Ogni decisione di archiviazione di una richiesta è comunicata ai membri del Tribunale che possono, in presenza di minori elementi, domandare che il caso sia di nuovo preso in considerazione. Questa facoltà può essere esercitata una sola volta. Il/i relatore/i procedono, con l'assistenza del Segretariato, all'istruzione del caso con il mandato:

- di raccogliere tutte le prove a carico e a discarico e di citare tutti I testimoni;
- di essere a disposizione dei Tribunale per facilitare la verifica e la valutazione dell'autenticità e della veridicità dei fatti e delle prove;
- di informare il Tribunale sulle norme giuridiche applicabili.

Art. 13

La presidenza indirizza ogni anno al Consiglio parlamentare un rapporto nel quale enumera tutti i casi che sono stati sottoposti, così come i motivi per i quali gli stessi sono stati dichiarati ammissibili o non ammissibili o manifestamente non fondati o non classificabili.

Art. 14

La presidenza dal momento in cui dichiara una richiesta accettabile si sforza di ottenere la collaborazione dei governi, dell'autorità o del gruppo privato messo in causa e fornisce a costoro la più ampia possibilità di sottoporre prove e argomentazioni.

Art. 15

Ogni governo, autorità, gruppo privato messo in causa è informato delle accuse o istanze che li riguarda, non appena le stesse sono dichiarate ammissibili dalla presidenza o questa ha deciso di procedere d'ufficio a una inchiesta che li riguarda. È data possibilità di partecipare ad ogni stadio del procedimento. Anche se il soggetto in causa rifiuta di riconoscere la competenza del Tribunale, tutti gli atti concernenti il processo nel quale è implicato gli saranno comunicati in tempo utile.

Art. 16
La presidenza può designare tra i membri del Tribunale o al di fuori di esso un relatore generale incaricato di raccogliere ogni informazione, prova o documento che possa essere invocato a favore della parte accusata se questa decide di non partecipare al dibattimento. Questo relatore
speciale partecipa ai dibattimenti e, con voto consultivo, alle deliberazioni relative alla causa affidatagli.
Art. 17
1) Se lo giudica utile per la promozione del rispetto dei diritti fondamentali dei popoli, delle minoranze o degli individui, il Tribunale può mettersi a disposizione delle parti interessate in vista di una concertazione amichevole. 2) Il Tribunale redige un rapporto contenente una breve esposizione dei fatti e delle soluzioni adottate, se ottiene un accordo che sia accettabile dalle parti interessate e che si ispiri al rispetto degli strumenti giuridici internazionali applicabili. 3) Il Tribunale decide quale seguito dare al suddetto rapporto per promuovere il rispetto dei diritti fondamentali dei popoli, delle minoranze, degli individui.
Art. 18
Le sessioni dei Tribunale e le udienze delle camere del Tribunale sono pubbliche. Le deliberazioni si tengono a porte chiuse. I membri del Tribunale designati come relatori non partecipano alle deliberazioni relative alla causa che essi hanno istruito.
Art. 19
Il Tribunale può deliberare validamente con un quorum di 7 membri nel caso previsto dall'art. 8 e di 5 membri nel caso previsto nell'art. 9. Le sentenze e i pareri consultivi sono presi dalla maggioranza assoluta dei membri. In caso di parità di voti il voto del presidente della sessione o del collegio giudicante è determinante. Nessun membro del Tribunale può farsi rappresentare, nemmeno da un altro membro. Per ciò che concerne le deliberazioni previste all'art. 7 – comma 2-3 – e all'art. 10 – comma 1 – i membri dei Tribunale possono delegare un altro membro. Nessun membro può avere più di una delega.
Art. 20
Le sentenze dei Tribunale sono definitive. Insieme alle altre decisioni del Tribunale, sono comunicate alle parti interessate, al Segretario generale delle Nazioni Unite, agli organismi internazionali competenti, ai governi e alla stampa.
Art. 21
Il Tribunale si dà un regolamento interno e delle regole procedurali.
Art. 22
Il Tribunale ha sede in Venezia. Esso può riunirsi ed esercitare le sue funzioni in qualsiasi altro luogo.
Art. 23
Ogni proposta di modifica dello Statuto è indirizzata alla presidenza. Se la proposta è fatta da 10 membri dei Tribunale, essa è trasmessa con il parere della presidenza e previo consenso del Consiglio parlamentare per il diritto e la liberazione dei popoli, a tutti i membri dei Tribunale. Una eventuale modifica dello statuto è adottata a maggioranza da parte dei membri del Tribunale.
I giudici godono, dal momento della loro elezione e per la durata del loro mandato, delle immunità riconosciute dal diritto internazionale agli agenti diplomatici. Durante l'esercizio delle loro funzioni, essi godono anche dei privilegi diplomatici necessari per l'esercizio delle loro funzioni.

Accordo istitutivo.

Il Comitato di autodeterminazione Veneto si fonda sul principio dello Stato di diritto, con trattati approvati liberamente e democraticamente da tutti.

COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO D'EUROPA

Approvazione del Presidente del Parlamento
Approvazione del Presidente Consiglio dei Ministri
Approvazione del Presidente della Procura Generale dello Stato
Approvazione del Presidente Comitato Liberazione Nazionale Veneto
Adozione per ratifica sottoscritta di adesione.

Stati, Organizzazioni Internazionali Governative, Organizzazioni Internazionali non Governative, cittadini di ogni Stato a democrazia diretta.

Firmatari